

Prefazione

La tumultuosa produzione normativa che ha caratterizzato gli anni più recenti in Italia è costituita, sempre più di sovente, da interventi di modifica del codice di procedura civile, che ha ormai perduto buona parte delle sue caratteristiche originarie.

La cosa è particolarmente vera per le norme dedicate al processo esecutivo. Questo, rimasto per molti anni a margine delle riforme, in tempi recenti, con il nuovo secolo, è stato oggetto di profondi rimaneggiamenti, susseguitisi nel giro di pochi anni. *Trend* che ha conosciuto una forte accelerazione dal 2012 in poi, divenuta una vera e propria frenesia negli anni 2014-2016. Infatti, in un periodo di meno di due anni – il d.l. n. 132 porta la data del 12 settembre 2014; quello successivo, n. 83/2015, è del 27 giugno 2015; l'ultimo, n. 59/2016, è datato 3 maggio 2016 – si sono susseguiti ben tre interventi riformatori, spesso di grande rilevanza; interventi espressione anche, e forse soprattutto, della pratica.

La finalità di queste plurime innovazioni è duplice: da un lato esse mirano ad incidere profondamente su numerosi istituti del processo esecutivo, per migliorarne la funzionalità, senza dimenticare le esigenze costituzionali di ragionevole durata del processo; dall'altro, più modestamente, ma in modo prezioso, vogliono meglio calibrare taluni precedenti interventi, rivelatisi bisognosi di revisione o di integrazione dopo la loro prima applicazione.

In questo quadro è parso particolarmente opportuno analizzare congiuntamente le modifiche introdotte con gli anzidetti decreti legge, e i relativi provvedimenti di conversione, negli anni dal 2014 al 2016, atteso il loro carattere reciprocamente complementare, che li fa apparire come un tutto unico, da valutare ed interpretare nel suo complesso, per poterne apprezzare compiutamente la portata, sovente – come si diceva – di grande rilevanza nel quadro dell'operatività quotidiana del processo esecutivo.

L'oggetto del presente lavoro è rappresentato, dunque, da quei provvedimenti legislativi, nella misura in cui hanno inciso sul libro terzo del codice di procedura civile. Rimangono, così, escluse dall'esame qui condotto le modifiche di altri testi normativi, pur potenzialmente rilevanti ai fini esecutivi, mentre vi è ricompreso anche l'esame di talune innovazioni non propriamente esecutive, come quella dell'art. 614-*bis* c.p.c. Si è voluto, in altre parole, tener fermo, quale termine di riferimento dell'analisi, l'architettura tradizionale del codice.



Si è scelto di procedere ad un commento analitico dei singoli articoli modificati del codice di rito e delle relative disposizioni di attuazione. Ciò per meglio illustrarne le novità e i problemi che ne discendono, fornendo al contempo uno strumento di più agevole consultazione da parte degli operatori giuridici, ai quali *in primis* – come, del resto, dovrebbe essere per ogni libro giuridico - ci si rivolge, onde fornire un ausilio per le esigenze lavorative quotidiane, non senza sperare di potere interessare anche gli studiosi della materia.

Milano, luglio 2016

Achille Saletti
Maria Cristina Vanz
Simonetta Vincze

CODICE DI PROCEDURA CIVILE *

* Il carattere grassetto corsivo contraddistingue le parti modificate del testo degli articoli commentati.

Articolo 26

Foro dell'esecuzione forzata

[1] Per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l'art. 21.

[2] **Per l'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.**

[3] Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto.

Diritto transitorio: Il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 19, comma 6-*bis*) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. medesimo.

Commento di
Simonetta Vincre

SOMMARIO: 1. La nuova competenza per l'esecuzione su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. – 2. L'ambito di applicazione del nuovo comma 2. – 3. La modifica dell'art. 521-*bis* e i conseguenti problemi in punto di competenza.

1. La legge 10 novembre 2014, n. 162 ha sostituito il contenuto del comma 2 dell'articolo in esame, inserendovi un criterio di competenza specifico per l'ipotesi di esecuzione forzata di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (in seguito: autoveicoli). La nuova disposizione, che si applica ai procedimenti iniziati a decorrere dall'11 dicembre 2014, segue l'introduzione nel codice dell'art. 521-*bis*, nel quale si disciplina un nuovo procedimento di pignoramento espressamente dedicato a questo tipo di beni¹.

¹ Su questa novità normativa si vedano ad es. F.G. DEL ROSSO, *Pignoramento e custodia di au-*

Prima della riforma, il comma 2 di questo articolo disciplinava la competenza in relazione all'espropriazione di crediti, ipotesi che ora è trattata nel nuovo art. 26-*bis* c.p.c.

2. Non è tuttavia chiaro l'ambito di applicazione di questa nuova norma. Da un lato, nel dettato del comma 2 si fa infatti riferimento all'«esecuzione forzata», cosicché la regola in esso contenuta sembra applicabile anche alle procedure per consegna che abbiano ad oggetto i beni ivi indicati²; dall'altro lato, esso tuttavia indica come criterio di collegamento il luogo in cui «il debitore» ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, qualifica che spetta solo al soggetto passivo della procedura di espropriazione.

Questa seconda opzione interpretativa si fa preferire, sia perché, per quanto riguarda la procedura per consegna, è certamente più opportuno che la competenza sia fissata con esclusivo riferimento al luogo in cui il bene si trova, così come dispone il 1° comma dell'articolo in esame; sia perché è palese la correlazione tra la disposizione in commento e l'art. 521-*bis* c.p.c. (soprattutto per come quest'ultimo disciplinava il pignoramento di autoveicoli prima della modifica introdotta nel suo comma 1 con la legge n. 132/2015), cosicché pare più corretto limitarne l'applicazione solo all'espropriazione.

Si ricorda infatti che, secondo quanto disponeva l'art. 521-*bis* c.p.c. nella sua originaria versione, introdotta con la legge n. 162/2014, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, doveva attuarsi con atto scritto e successiva trascrizione del medesimo nel Pubblico Registro Automobilistico³.

Alla luce di quella scelta legislativa, l'attribuzione di competenza al giudice del luogo di residenza, domicilio, dimora o della sede del debitore appariva dunque del tutto coerente: una volta venuta meno la necessità dell'aggressione materiale del bene, quanto meno ai fini dell'imposizione del vincolo del pignoramento

toveicoli, motoveicoli e rimorchi, in AA.VV., *Misure urgenti per la funzionalità e l'efficienza del processo civile*, a cura di D. Dalfino, Torino, 2015, 221 ss.; M. BOVE, *Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi*, in *Fuori dal processo: trasferimento in arbitrato, negoziazione assistita, e accordi sul matrimonio (II parte)*, a cura di S. Chiarloni, in *Giur. it.*, 2015, 1754 ss.; C. CARIGLIA, *La nuova disciplina del pignoramento e della custodia degli autoveicoli*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2015, 437 ss.; P. GOBBIO CASALI, *Prime osservazioni sul nuovo pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi*, in *Riv. esec. forzata*, 2015, 396; A. TEDOLDI, *Le novità in materia di esecuzione forzata*, in *Corr. giur.*, 2015, 403; M.A.P. FRANCOLA, *Art. 19. Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo*, in *La nuova riforma del processo civile. Degiurisdizionalizzazione, processo e ordinamento giudiziario nel D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014*, a cura di F. Santangeli, Roma, 2015, 325 ss.; D. CASTAGNO, *Il nuovo art. 521 bis c.p.c. nel "sistema" esecuzione forzata*, in *Novità in materia di esecuzione forzata (I parte)*, a cura di M. Bove e A. Saletti, in *Giur. it.*, 2016, 1266 ss.

² Così infatti M. CIRULLI, *La riforma del processo esecutivo*, in www.Judicium.it, § 8.

³ Su questo tema ci permettiamo di rinviare al commento *sub* art. 521-*bis* c.p.c.

nei confronti del debitore, veniva meno anche la necessità di radicare l'azione esecutiva, secondo i criteri generali, nel «luogo in cui le cose si trovano». Tale scelta era inoltre da considerare opportuna anche perché facilitava per il creditore l'adempimento relativo alla trascrizione del pignoramento presso il PRA, dato che il medesimo è organizzato su base provinciale secondo la residenza del proprietario del veicolo.

Ciò, secondo le previsioni del legislatore, avrebbe dovuto garantire una maggiore efficienza della procedura, dispensando il creditore dall'onere di rintracciare il bene (e di indicarne l'esatta collocazione all'Ufficiale giudiziario). È vero che nella pratica, il più delle volte, l'autoveicolo (così come il motoveicolo e financo il rimorchio) venivano pignorati in prossimità dell'abitazione o della sede del debitore, ma è altresì vero che – in teoria – questo nuovo criterio di competenza, in combinato disposto con l'art. 521-*bis* c.p.c., avrebbe dovuto eliminare in radice il pericolo per il creditore di doversi impegnare in defatiganti inseguimenti attraverso le circoscrizioni dei diversi tribunali, in cui il bene si sarebbe potuto venire a trovare, trattandosi di un bene che è mobile per definizione.

3. Nonostante l'apprezzabile *ratio* sottesa all'introduzione della nuova norma sul pignoramento di autoveicoli, la pratica ha da subito evidenziato un significativo decremento di procedure espropriative aventi ad oggetti tali beni, probabilmente dovuto ai numerosi *puncta dolentes* della disciplina prevista nell'art. 521-*bis*⁴.

Il legislatore, nell'agosto 2015, è perciò tornato a modificare tale disposizione, chiarendo che il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si può attuare sia per tramite della procedura *ad hoc* descritta nella norma ora ricordata, sia secondo le modalità “dirette” *ex* art. 518 ss. c.p.c., cui si accompagna la trascrizione al PRA.

A questa modifica dell'art. 521-*bis*, non è tuttavia seguito alcun adattamento in punto di competenza. Sia che si proceda secondo la disciplina del pignoramento diretto presso il debitore, sia che si scelga il procedimento per atto notificato, la competenza, secondo quanto afferma il comma 2, appartiene al giudice del «luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede»⁵.

A prima vista, l'unicità di tale criterio può sembrare un'opportuna semplificazione. Ma in realtà ciò comporta, quale corollario, l'esclusione della possibilità di utilizzare la procedura *ex* art. 518 c.p.c. tutte le volte in cui il bene da pignorare si trovi in luoghi diversi da quelli cui fa riferimento il comma in esame, se in quei medesimi luoghi l'ufficiale giudiziario competente non può svolgere la sua funzione.

⁴ Cfr., se si vuole, il commento *sub* art. 521-*bis*.

⁵ Su questo aspetto M. BOVE, *Pignoramento e custodia di autoveicoli*, cit., 1755.

Anche se si vuole procedere al pignoramento diretto dell'autoveicolo, occorre infatti formulare l'istanza all'ufficiale giudiziario preposto presso il Tribunale del luogo di residenza, domicilio, o dimora o sede del debitore, ma questi, *ex art. 106 del d.p.r. 15 dicembre 1959, n. 1229*, compie con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero solamente «nell'ambito del mandamento ove ha sede l'ufficio al quale è addetto». Il pignoramento diretto dell'autoveicolo non può quindi essere effettuato con modalità "dirette", se non qualora l'ufficiale giudiziario al quale, nel rispetto del comma 2 dell'art. 26 c.p.c., si chiede di procedere, appartenga al mandamento che ricomprende il circondario del tribunale competente. Il che rappresenta una forte limitazione⁶.

Possiamo per esempio pensare a un'autovettura custodita in un garage al di fuori della circoscrizione del Tribunale presso il quale il debitore ha residenza, domicilio o dimora, oppure si pensi al pignoramento di un autoveicolo di proprietà di una società, ma in uso a un agente, la cui attività si volga in altra circoscrizione di tribunale rispetto a quella dove la società ha sede. In tutte queste ipotesi, il creditore pignorante non avrà scelta: il dato testuale di cui all'art. 26, comma 2, c.p.c. lo obbliga a utilizzare la procedura *ex art. 521-bis c.p.c.*

Per consentire di procedere a pignoramento "diretto" degli autoveicoli anche in queste ipotesi, è tuttavia possibile, secondo alcuni, una diversa opzione interpretativa: si può ritenere che la disposizione in commento riguardi solo il procedimento con le modalità speciali descritte dall'art. 521-*bis* c.p.c., considerando il rinvio all'art. 518 c.p.c., *ivi* previsto, come comprensivo della relativa regola di competenza⁷.

⁶ Sul punto M. CIRULLI, *La riforma del processo esecutivo*, cit., § 8.

⁷ M. BOVE, *Pignoramento e custodia di autoveicoli*, cit., 1755; D. CASTAGNO, *Il nuovo art. 521 bis c.p.c.*, cit., 1271.

Articolo 26-bis
Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti

[1] *Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.*

[2] *Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.*

Diritto transitorio: La nuova norma si applica ai procedimenti iniziati dall'11 dicembre 2014, trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge che l'ha introdotta (art. 19, comma 6-bis, d.l. n. 132/2014), intervenuta l'11 novembre 2014.

Commento di
Achille Saletti

SOMMARIO: 1. La portata delle modifiche. – 2. La loro *ratio*. – 3. L'ambito di applicazione della nuova regola di competenza sull'espropriazione forzata di crediti. – 4. I problemi eseggetici posti dalla nuova disposizione. – 5. La giurisdizione in tema di espropriazione di crediti.

1. Il nuovo l'art. 26-bis c.p.c. è stato introdotto dall'art. 19, comma 1, lett. b), d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni in l. 10 novembre 2014, n. 162, e ha mutato radicalmente la regola di competenza in caso di espropriazione forzata di crediti, prima disciplinata dall'art. 26, comma 2, del codice di rito. Norma, quest'ultima, a sua volta sostituita – sempre ad opera del citato d.l. n. 132/2014 (art. 19, comma 1, lett. a) – da una nuova disposizione dedicata alla competenza territoriale nel caso di esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi¹.

¹ In merito alla quale si rinvia a S. VINCRE, in questo *Commentario*, sub art. 26 c.p.c.

L'abrogato art. 26, comma 2, c.p.c. regolava la competenza territoriale per l'espropriazione di crediti, attribuendola in ogni caso al giudice del luogo di residenza del terzo debitore e veniva tradizionalmente giustificata osservando che, anche in materia, trovava applicazione il *forum rei sitae*, essendo, con riferimento ai crediti, «chiaro che la legge ne ha individuato la sede ideale presso il debitore e precisamente presso la sua residenza»². Essa era stata, però, oggetto, da ultimo, di critiche³, recepite dal legislatore, che ha abrogato la previsione in argomento già contenuta nell'art. 26 c.p.c., introducendo la disposizione in esame.

La nuova norma consta di due commi che dettano regole di competenza diverse a seconda della qualità soggettiva dell'esecutato; singolarmente, la regola generale è contenuta nel comma 2, essendo il primo dedicata al caso che il debitore esecutato sia rappresentato da una pubblica amministrazione.

Cominciando, dunque, dalla regola generale, contenuta nel comma 2 dell'articolo in esame, questa, quando il debitore sia rappresentato da un soggetto diverso da una pubblica amministrazione, attribuisce la competenza territoriale per l'espropriazione di crediti al giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, capovolgendo la regola prima esistente.

Per contro, la regola tradizionale rimane ferma (seppur con qualche variante) quando debitore esecutato sia una pubblica amministrazione, caso in cui è competente, salvo diversa previsione contenuta in leggi speciali, il giudice del luogo ove il terzo ha la residenza oppure il domicilio, la dimora o la sede.

Si tratta di un cambiamento che si inquadra nel quadro della più ampia riforma dell'espropriazione presso terzi iniziata con la legge 24 dicembre 2012, n. 228, ed ulteriormente proseguita con i provvedimenti legislativi del 2014 e del 2015, oggetto di esame in quest'opera; cambiamento che apre nuovi scenari nella nostra materia non solo in tema di competenza, ma anche di giurisdizione.

2. La *ratio* della nuova disciplina è individuata nella Relazione al d.l. n. 132/2014⁴ in ragione del fatto che «l'interesse tutelato dal criterio dettato dal citato articolo 26 va identificato con quello del terzo chiamato a rendere la dichiara-

² G. TARZIA, *L'oggetto del processo di espropriazione*, Milano, 1961, 392.

³ Soprattutto per gli ostacoli che ne derivavano al *simultaneus processus*, in caso di pluralità di terzi debitori residenti in luoghi che giustificavano differenti competenze: cfr., in argomento, M. POLLONI, *Su ratio e limiti (de iure condito) del simultaneus processus esecutivo nell'ipotesi di pignoramento da eseguirsi presso più terzi*, in *Riv. esec. forzata*, 2011, 339 ss. Ma, per la possibilità, già prima della modifica in argomento, di procedere ad un'espropriazione unitaria anche in questi casi, v. B. CAPPONI, *Il simultaneus processus nell'espropriazione forzata di crediti*, *ivi*, 2011, 342 ss.; G. TOTA, *In tema di translatio iudicii e commessione nel processo di espropriazione presso terzi*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, 1580 ss.

⁴ Che si può leggere negli *Atti parlamentari* del Senato della Repubblica, XVII legislatura, d.d.l. n. 1612, 13.

zione: l'interesse di un soggetto, cioè, che non è parte dell'espropriazione»; sicché, non essendo il terzo più obbligato a comparire per rendere la propria dichiarazione, la modifica in questione appare giustificata, in modo da garantire «un adeguato livello di tutela dell'esecutato consentendogli un pieno ricorso all'istituto della riduzione del pignoramento». Inoltre la nuova regola di competenza «evita ulteriori inconvenienti, quale la necessità di notificare molteplici atti di precetto in presenza di più terzi pignorati in forza di un credito vantato nei confronti di un unico debitore, nonché l'onere per il debitore di proporre tante opposizioni per quanti sono i processi esecutivi generati da un'unica azione di recupero del credito»⁵.

Solo nei confronti delle pubbliche amministrazioni ci si discosta da tale regola, mantenendosi immutata la precedente, per «evitare che i tribunali di alcune grandi città, tipicamente sedi di pubbliche amministrazioni, siano gravati da un eccessivo numero di procedimenti di espropriazione presso terzi»⁶.

La modifica ha suscitato giudizi prevalentemente positivi⁷, ma sembra lecito avanzare delle perplessità in proposito.

⁵ Così ancora la *Relazione*, loc. cit.

⁶ *Relazione*, cit., 14.

⁷ A. BARALE, *Il "nuovo" pignoramento presso terzi: profili pratici e applicativi*, in *Riv. esec. forzata*, 2015, 375 s.; M.G. CANELLA, *Novità in materia di esecuzione forzata*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2015, 278; E. D'ALESSANDRO, *L'espropriazione presso terzi*, in AA.VV., *Processo civile efficiente e riduzione dell'arretrato*, a cura di F.P. Luiso, Torino, 2014, 67 ss.; F. DE STEFANO, *Gli interventi in materia di esecuzione forzata nel d.l. 132/2014*, in *Riv. esec. forzata*, 2014, 792 s.; P. FARINA, *L'espropriazione presso terzi*, in C. PUNZI, *Il processo civile. Sistema e problematiche. Le riforme del quinquennio 2010-2014*, Torino, 2015, 506 s.; M.A.P. FRANCOLA, *Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo*, in AA.VV., *La nuova riforma del processo civile*, a cura di F. Santangeli, Roma, 2015, 259; D. LONGO, *Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti*, in AA.VV., *Misure urgenti per la funzionalità e l'efficienza della giustizia civile*, a cura di D. Dalfino, Torino, 2015, 149 ss.; G. MICCOLIS, *Le modifiche alla disciplina dell'esecuzione forzata: quadro generale*, in *Foro it.*, 2015, V, 78; L. PASSANANTE, *sub art. 26-bis*, in F. CARPI-M. TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, VIII ed., Assago, 2015, 116; A.M. SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, V ed., Padova, 2016, 1015 s. In senso positivo sembrano orientati anche C. CONSOLO, *Un d.l. processuale in bianco e nerofumo sullo equivoco della "degiurisdizionalizzazione"*, in *Corr. giur.*, 2014, 1180; C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, vol. IV, XXIV ed., Torino, 2015, 135; A. RONCO, *Una bilancia più piccola e una spada più tagliente per la giustizia civile: il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito nella l. 10 novembre 2014, n. 162 (con una prima lettura del disegno di legge delega per la riforma della giustizia civile)*, in AA.VV., *Trasformazioni e riforme del processo civile*, a cura di C. Besso, G. Frus, G. Rampazzi e A. Ronco, Torino, 2015, 74; M. RUSSO, *La nuova competenza in materia di espropriazione presso terzi*, in *Giur. it.*, 2015, 1773 s. Nel senso, già ante riforma, che la regola di competenza posta dall'abrogato comma 2 dell'art. 26 c.p.c. dovesse ritenersi superata stante la possibilità del terzo di rendere, di norma, la propria dichiarazione senza necessità di comparire all'udienza, v. C. ASPRELLA, *sub art. 26*, in AA.VV., *Commentario del codice di procedura civile*, diretto da L.P. Comoglio, C. Consolo, B. Sassani e R. Vaccarella, vol. I, Torino, 2012, 391 s. In senso critico si esprimono, invece, G. FINOCCHIARO, *Riscritto il regime dell'espropriazione verso terzi*, in *Guida dir.*, 2014, 40, XLVI; A. TEDOLDI, *Le novità in materia di esecuzione forzata nel d.l. 132/2014*, in *Corr. giur.*, 2015, 394 s. Parzialmente critici sono anche M. BOVE, *La nuova disciplina in materia di espropria-*

Al di là del fatto che la nuova regola di competenza territoriale si discosta da quelle generali vigenti in materia esecutiva, incentrate sulla dislocazione territoriale dei beni da espropriare, sicché fare capo ai luoghi di riferimento del debitore introduce un elemento dissonante nel quadro generale, resta il fatto che essa è gravemente penalizzante per il terzo, la cui partecipazione all'espropriazione presso terzi, ancor oggi, non si esaurisce nell'inviare la propria dichiarazione.

Questi, infatti, può essere chiamato ad ulteriori adempimenti, che richiedono la sua presenza all'udienza, quando non, addirittura, una sua attiva partecipazione al processo espropriativo presso terzi. Il terzo, infatti, sarà tenuto: *a*) a comparire all'udienza fissata dal giudice *ex art.* 548 c.p.c., nel caso che il creditore procedente affermi che la sua dichiarazione non gli è pervenuta; *b*) a comparire, quando sorgano contestazioni *ex art.* 549 c.p.c., all'udienza fissata per risolverle, onde far valere le proprie ragioni.

Non è dunque affatto indifferente, per il terzo, il luogo dove si svolge il processo esecutivo, tanto più che lo stesso, laddove voglia impugnare degli atti esecutivi che lo pregiudichino, sarà costretto a rivolgersi al giudice del luogo dell'intrapresa esecuzione, *id est*, oggi, quello del luogo del debitore.

La modificazione in questione non convince pienamente: a parte l'intrinseca contraddittorietà delle previsioni dei due commi in cui è articolata, essa, pur migliorando per certi aspetti la funzionalità dell'espropriazione di crediti, consegue tale risultato sacrificando i diritti del terzo. Siamo, insomma, in presenza di un'ulteriore tappa nella progressione legislativa di compressione dei diritti di tale soggetto, iniziata con la legge n. 228/2012⁸ e continuata con la modifica in esame ed altre contenute nei provvedimenti di riforma varati nel 2014 e 2015⁹.

3. Ma la nuova disposizione, subentrando ad un sistema ormai consolidato nel tempo, pone vari problemi.

Il primo profilo da considerare concerne l'esatto ambito di applicazione dell'art. 26-bis c.p.c.: se esso valga, cioè, per la sola espropriazione di crediti o per tutte le ipotesi di espropriazione presso terzi, anche quando questa abbia ad oggetto cose del debitore detenute dal terzo.

zione del credito, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2015, 2 s.; V. COLESANTI, *L'infelice situazione del terzo debitore (anche dopo le recenti riforme)*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, 1348 s.; A. MAJORANO, *Modifiche in tema di espropriazione presso terzi*, in AA.VV., *Misure urgenti per la funzionalità e l'efficienza della giustizia civile*, a cura di D. Dalfino, Torino, 2015, 170.

⁸ In argomento v. B. CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, IV ed., Torino, 2016, 218 s. e 225; V. COLESANTI, *Novità non liete per il terzo debitore (cinquant'anni dopo!)*, in *Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella*, Torino, 2014, 431 ss.; e, se si crede, A. SALETTI, *Le novità dell'espropriazione presso terzi*, in *Riv. esec. forzata*, 2013, 8 ss.

⁹ Per un più ampio esame di questi profili, mi permetto di rinviare al mio scritto *Competenza e giurisdizione nell'espropriazione di crediti*, in *www.Judicium.it*, § 2.

Tale dubbio, apparentemente, non ha ragione d'essere, visto il chiaro disposto del predetto art. 26-bis, che parla in più luoghi di «espropriazione forzata di crediti»; se non che, vigente la precedente norma – il cui tenore era, per questo profilo, identico a quello della disposizione di nuovo conio – si riteneva che l'espropriazione presso terzi dovesse sempre svolgersi avanti al giudice del luogo di residenza del terzo¹⁰, argomentando dal fatto che «l'art. 543, n. 4, cod. proc. civ., indica come giudice competente il pretore del luogo di residenza del terzo, senza distinguere tra pignoramento di crediti e pignoramento di beni mobili presso terzi. L'apparente antinomia deve risolversi a favore della norma dell'art. 543: non solo perché quella è la *sedes materiae*, ma anche perché nella pratica pignoramento di crediti e pignoramento di mobili presso terzi vengono frequentemente abbinati e sarebbe sommamente inopportuno costringere il creditore a promuovere e il terzo a subire due processi distinti»¹¹. Questa conclusione, però, non era pacifica in dottrina, essendovi chi la negava¹² oppure chi ne suggeriva un temperamento, riservando al giudice del luogo dov'era residente il terzo la fase di propalazione, ma rinviando a quello del luogo ove si trovava la cosa oggetto della dichiarazione del terzo il successivo svolgimento dell'esecuzione¹³; e la diatriba non si era sopita nel tempo¹⁴.

Oggi v'è da domandarsi se le incertezze di cui si è detto abbiano ancora ragione d'essere; e la risposta pare dover essere negativa. Infatti, il quadro normativo è profondamente cambiato, in quanto anche l'art. 543, comma 2, n. 4, c.p.c. è stato modificato e non ha più un tenore tale da rilevare con riguardo al problema in esame, contenendo una previsione del tutto neutra dal punto di vista della competenza¹⁵. In questo contesto, nel quale l'unico dato normativo cui ancorare la soluzione del problema rimane quello dell'articolo in esame – il quale, come si diceva, si riferisce inequivocabilmente alla sola «espropriazione forzata di crediti» – sembra preferibile ritenere che la nuova disposizione, nonostante la somiglianza con l'abrogato comma 2 dell'art. 26 c.p.c., vada interpretata nel senso della sua

¹⁰ Così Cass. 8 giugno 1978, n. 2875; Cass. 19 giugno 2002, n. 8920, in *Giur. it.*, 2003, 1590, con nota critica di M. BINA, *La competenza territoriale nell'espropriazione presso terzi di beni mobili e la sua deducibilità con regolamento di competenza*, cui si rinvia per tutte le opportune citazioni; T. SEGRÉ, *sub art. 26*, in AA.VV., *Commentario del codice di procedura civile*, diretto da E. Allorio, vol. I, 1, Torino, 1973, 283.

¹¹ T. SEGRÉ, *op. loc. ult. cit.*

¹² V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, vol. I, III ed., Napoli, 1954, 101, sottolineando come si fosse innovato al sistema del codice di rito del 1865.

¹³ G. TARZIA, *L'oggetto*, cit., 392; ID., *Limiti della giurisdizione italiana nell'esecuzione forzata*, in *Riv. dir. proc.*, 1961, 423 ss. In un senso analogo v. pure S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, vol. I, Milano, 1966, 131.

¹⁴ In proposito rinvio all'analisi di M. BINA, *La competenza territoriale*, cit., 1592.

¹⁵ La citazione (oggi del solo debitore) deve avvenire – si legge nel novellato art. 543 c.p.c. – «davanti al giudice competente».

chiarissima lettera: essere, cioè, relativa al solo caso di espropriazione di crediti, non a quello di cose mobili del debitore detenute dal terzo, da espropriarsi pur sempre con le forme dell'espropriazione presso terzi, ma davanti al giudice del luogo in cui si trovano le cose, *ex art. 26, comma 1, c.p.c.*¹⁶.

All'argomento letterale, che, nel nuovo contesto normativo, sembra insuperabile, va aggiunta anche un'altra consonante considerazione. Se in passato, attribuendo, anche in caso di cose mobili del debitore detenute dal terzo, la competenza al giudice del luogo di residenza del terzo, vi era un elevato grado di probabilità che tali cose si trovassero nella circoscrizione del giudice adito, visto che presumibilmente il terzo le aveva presso di sé, oggi, introdotta la regola per cui giudice competente è quello della residenza, domicilio, dimora o sede del debitore esecutato, non vi è più alcun legame ragionevole con il luogo dove presumibilmente si trovano i mobili in questione, dato che, per definizione, essi sono detenuti da un altro soggetto rispetto al debitore.

Insomma, se in precedenza si poteva presumere che un giudice la cui competenza era determinata dal luogo di residenza del terzo, fosse normalmente anche il giudice del luogo in cui si trovavano le cose detenute da tal soggetto, attualmente questa regola presuntiva non ricorre più; il che rende razionale che crediti e cose mobili sottoposti all'espropriazione presso terzi siano assoggettati a regole di competenza diverse.

Oggi, dunque, l'espropriazione di crediti si svolgerà avanti al giudice del luogo dove si trova la residenza del debitore, mentre quella indirizzata a colpire solo cose mobili del debitore detenute dal terzo rientrerà nella competenza dell'ufficio giudiziario nel cui circondario si trovano le cose. Ciò non significa che non si possa più procedere congiuntamente ad una espropriazione di crediti verso il terzo e di mobili detenuti da questi: una tale soluzione sarà ancora possibile, a condizione che i beni mobili si trovino nel circondario del tribunale del luogo di residenza del debitore.

Quid iuris se, rendendo la propria dichiarazione, il terzo indichi di essere detentore anche di cose che si trovano nel circondario di altro ufficio giudiziario, diverso da quello adito? In tal caso l'espropriazione deve proseguire per questi beni davanti al giudice competente *ex art. 26, comma 1, c.p.c.*, non solo in applicazione della regola della *translatio iudicii*¹⁷ – di valenza ormai imminente

¹⁶ Conf. E. D'ALESSANDRO, *L'espropriazione presso terzi*, cit., 69 s.; D. LONGO, *Foro relativo all'espropriazione*, cit., 154 s.; M. RUSSO, *La nuova competenza*, cit., 1775; A.M. SOLDI, *Manuale*, cit., 1014 s. *Contra* M. BOVE, *La nuova disciplina*, cit., 2, nt. 3; P. FARINA, *L'espropriazione presso terzi*, cit., 507. In quest'ordine di idee sembra orientato anche A. TEDOLDI, *Le novità in materia*, cit., 394, che sottolinea gli inconvenienti della norma in caso di cose mobili oggetto del pignoramento presso terzi.

¹⁷ Sull'applicabilità della *translatio iudicii* al procedimento di espropriazione presso terzi, v., da ultimo, B. CAPPONI, *Manuale*, cit., 104 ss. Cfr. anche G. TOTA, *In tema di translatio iudicii*, cit., 1579 s.

all'ordinamento dopo la sua applicazione anche al caso di difetto di giurisdizione¹⁸ e ai rapporti tra giudice ed arbitri¹⁹ – ma anche del principio sancito dall'art. 492, commi 4 e 5, c.p.c., che afferma positivamente la possibilità di prosecuzione del processo esecutivo in una diversa sede giudiziaria.

Queste conclusioni valgono anche con riferimento alla previsione dell'art. 26-bis, comma 1, c.p.c., nonostante essa tenga ferma la regola di competenza tradizionale, giacché anche nella specie sono valide le considerazioni derivanti dalla sua lettera, da un lato, e del mutato tenore dell'art. 543 c.p.c., dall'altro. D'altronde, costituendo la regola in questione un'eccezione a quella generale posta dal comma 2 dell'articolo, essa non può avere un ambito di applicazione più vasto di quest'ultima.

Piuttosto, dei dubbi possono aversi quanto all'esatto ambito di applicazione della regola del comma 1 dell'articolo in esame, in quanto la stessa fa riferimento alle «pubbliche amministrazioni indicate dall'art. 413, quinto comma»; norma che però non contiene alcuna elencazione/individuazione di particolari pubbliche amministrazioni.

Si è proposto, da taluno, di interpretare il richiamo normativo nel senso che la regola in esame sia applicabile non in ogni caso di pubblica amministrazione assoggettata ad una espropriazione presso terzi, ma solo quando tale procedura venga promossa da un pubblico dipendente per un credito di lavoro: «non limitare l'ambito di applicazione della competenza territoriale del foro del terzo alle sole ipotesi in cui ad agire nei confronti di una Pubblica Amministrazione sia un suo dipendente, dunque, significherebbe non attribuire rilevanza alcuna al predetto rinvio normativo contemplato dall'art. 26-bis co. 1 c.p.c.»²⁰. Per gli altri crediti verso la P.A. dovrebbe valere la regola di cui al comma 2 dell'art. 26-bis c.p.c.

Tale lettura non persuade.

In primo luogo, essa non appare sorretta dalla lettera della legge, la quale non fa alcun riferimento al tipo di diritto di credito azionato, ma semplicemente indi-

¹⁸ Mi riferisco alla vicenda conseguente alle note sentenze della Corte di cassazione (S.U., 22 luglio 2007, n. 4109) e della Corte costituzionale (12 marzo 2007, n. 77), entrambe in *Foro it.*, 2007, I, 1009, con nota di R. ORIANI, *È possibile la «translatio iudicii» nei rapporti tra giudice ordinario e giudice speciale: divergenze e consonanze tra Corte di cassazione e Corte costituzionale*, poi sfociata nell'introduzione dell'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (su cui v. L. SALVANESCHI, *sub art. 59*, in AA.VV., *Commentario alla riforma del codice di procedura civile*, a cura di A. Saletti e B. Sassani, Torino, 2009, 335 ss.).

¹⁹ Corte cost. 19 luglio 2013, n. 223, in *Riv. arb.*, 2014, 81, con commenti di M. Bove, A. Brigguglio, S. Menchini, B. Sassani.

²⁰ Così M.A.P. FRANCOLA, *Misure per l'efficienza*, cit., 263 ss. Conf. C. CONSOLO, *Un d.l. processuale in bianco e nerofumo*, cit., 1180; L. PASSANANTE, *sub art. 26-bis*, cit., 117; M. RUSSO, *La nuova competenza*, cit., 1775; e, parrebbero, F. DE STEFANO, *Gli interventi*, cit., 793; F. LOCATELLI, *Le novità in tema di esecuzione forzata introdotte dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162*, in *Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella*, Torino, 2014, 1641.

vidua le pubbliche amministrazioni richiamando un'altra norma, la quale si riferisce indistintamente a tutte, nel loro complesso. Inoltre, sarebbe difficile cogliere la *ratio* della norma interpretata in modo così limitato. Se, infatti, può avere un senso discostarsi dalla regola generale di cui al comma 2 dell'art. 26-bis nel caso di pubbliche amministrazioni, per evitare, come osserva la Relazione, «che i tribunali di alcune grandi città, tipicamente sedi di PP.AA. siano gravati da un eccessivo numero di espropriazioni presso terzi»²¹, assai meno congruo sembra discostarsene per particolari tipi di credito, quali sarebbero solo quelli di lavoro verso le pubbliche amministrazioni. Mentre, letta in una prospettiva generale, la norma ha una sua precisa giustificazione, questa non sarebbe agevole da cogliere laddove fosse riferita ai soli crediti di lavoro pubblico. Perché mai questi dovrebbero fruire di una regola di competenza diversa, rispetto, ad es., a tutti gli altri crediti di lavoro (per cui si fa capo al foro del debitore)? L'evidente disparità di trattamento non consente una razionale giustificazione in simili termini; con la conseguenza di dover ritenere che la regola derogatoria del primo comma si applichi a tutte le espropriazioni di crediti verso i soggetti pubblici in questione.

Del resto, così intesa la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo in esame si appalesa anche in sintonia con l'impostazione del codice di rito, il quale conosce da sempre l'esistenza di regole peculiari di competenza territoriale nei confronti della pubblica amministrazione, emblematica tra tutte quella dettata dall'art. 25 c.p.c. Nel caso di specie si tratta di un'applicazione del principio al processo esecutivo. Quindi, il *discrimen* tra le due regole di competenza in materia di espropriazione di crediti è rappresentata esclusivamente dalla qualità soggettiva del debitore esecutato²².

Altra questione, sempre attinente all'ambito di applicazione della nuova disposizione dell'art. 26-bis (ma, questa volta, considerata nel suo complesso), è se la stessa valga anche per il caso di esecuzione del sequestro conservativo su crediti. In proposito l'art. 678, comma 1, c.p.c., dopo aver premesso che detto sequestro va eseguito nelle forme del pignoramento presso il debitore o presso terzi, a seconda dei casi, stabilisce che, in questa seconda ipotesi, il sequestrante deve citare il terzo a comparire «avanti al tribunale del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione dell'articolo 547».

Si è osservato, con riferimento a detta previsione, che «siffatto difetto di coordinamento sembra agevolmente superabile facendo leva sulla parte iniziale dell'art. 678 c.p.c., la quale richiama le norme stabilite per il pignoramento presso terzi comprese – deve ritenersi – quelle sulla competenza di cui agli artt. 26 e 26-

²¹ Relazione, cit., 14.

²² Conf. G. FINOCCHIARO, *Riscritto il regime*, cit., XLV; D. LONGO, *Foro relativo all'espropriazione*, cit., 156 s. Per A.M. SOLDI, *Manuale*, cit., 1018, le pubbliche amministrazioni sarebbero quelle individuate, con previsione amplissima, dal T.U. sul pubblico impiego (art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001).

bis, comma 2, c.p.c., senza tener conto del riferimento al luogo di residenza del terzo, se non nel caso di cui all'art. 26 *bis*, comma 1, c.p.c.»²³.

La conclusione non sembra convincente. Anche ammettendo che ci sia stato un difetto di coordinamento in sede di intervento legislativo, resta il fatto che l'applicazione della nuova norma dell'art. 26-*bis* non pare possibile di fronte ad una previsione che dispone espressamente in maniera diversa. D'altra parte, mantenere la previsione dell'art. 678 c.p.c. non è in alcun modo pregiudizievole per la funzione che deve esplicare detta disposizione, sicché le esigenze di certezza, conseguenti al puntuale rispetto della specifica previsione legislativa, appaiono assolutamente prevalenti rispetto a quelle di garantire un'uniformità formale. Tanto più che la regola posta dal comma 2 dell'art. 26-*bis* viene considerata puramente convenzionale dallo stesso legislatore, che se ne discosta, per esigenze organizzative²⁴, nell'ipotesi di cui al comma 1.

In conclusione, siamo di fronte ad una discrepanza nel sistema – peraltro innocua – che non giustifica, a mio avviso, la forzatura della precisa lettera della legge da parte dell'interprete.

4. Passando all'esegesi della norma, il comma 2 dell'articolo in esame individua tre criteri di competenza per le persone fisiche (residenza, dimora, domicilio) e uno (sede) per le persone giuridiche.

Con riguardo alle persone fisiche, due interrogativi si pongono: quello del rapporto tra i vari criteri considerati dal legislatore, da un lato, e delle conseguenze che derivano dall'ignoranza dei luoghi determinativi della competenza, dall'altro.

Quanto al primo, ci si può chiedere, infatti, se si debba individuare un ordine preferenziale tra residenza, domicilio e dimora, analogo, ad es., a quello dettato dall'art. 18, comma 1, c.p.c., oppure se tali criteri concorrano su di un piano di parità. Questa seconda soluzione è preferibile²⁵, stante il tenore della legge che non pone graduazioni, a differenza da altre disposizioni. Del resto, il venir meno del legame giudice/bene esecutato, rende perfettamente fungibili, ai fini delle esigenze esecutive, i giudici dei luoghi sopra menzionati.

D'altra parte, l'equipollenza tra i vari criteri ben si giustifica anche da un punto di vista razionale: non si può trascurare che i crediti sono beni connotati da una

²³ Così E. D'ALESSANDRO, *L'espropriazione presso terzi*, cit., 70. In termini sostanzialmente analoghi, C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, vol. IV, cit., 322 s.

²⁴ Come sancito dalla *Relazione*, di cui si è detto sopra.

²⁵ Conf. A. RONCO, *Una bilancia*, cit., 74; M. RUSSO, *La nuova competenza*, cit., 1774; A. TEDOLDI, *Le novità in materia*, cit., 394. *Contra* A.M. SOLDI, *Manuale*, cit., 1016, secondo la quale i criteri del domicilio e della dimora sarebbero applicabili solo qualora la residenza sia sconosciuta.

«volatilità» notevole, sicché il tempo necessario per le ricerche, se si dovesse seguire un ordine preciso tra i vari criteri, potrebbe rivelarsi pregiudizievole per la fruttuosità dell'espropriazione. Sarebbe, insomma, ingiustificato costringere il creditore procedente a (magari defatiganti) ricerche sulla residenza o il domicilio del debitore, se ne è perfettamente nota la dimora.

L'altro problema, invece, discende direttamente dal mutamento del criterio di competenza operato dal legislatore del 2014.

Il tema dell'individuazione del giudice competente per l'espropriazione di crediti quando era ignoto il luogo di residenza, domicilio, dimora del *debitor debitoris* era, infatti, in passato prettamente teorico²⁶. Nessun creditore si sarebbe attivato per instaurare un'espropriazione presso terzi, se del terzo – dalla cui reperibilità, *in primis*, dipendevano le possibilità di soddisfacimento del creditore medesimo, una volta ottenuta l'assegnazione – non si fosse conosciuto il luogo dove si trovava. La situazione è nettamente capovolta oggi: è ben possibile che il debitore sia irreperibile, mentre si conoscono dei terzi suoi debitori; con conseguente interesse ad agire esecutivamente e correlativa esigenza di individuare un giudice competente.

In astratto, due soluzioni sono possibili: da un lato, pensare al luogo di residenza del terzo, in applicazione della regola del comma 1 dell'articolo in esame; dall'altro, alla previsione dettata dall'art. 18, comma 2, c.p.c.

Quest'ultima opzione è preferibile. Se, in effetti, a favore della prima ipotesi potrebbe giocare l'applicabilità della regola eccezionale, laddove si sia nell'impossibilità di applicare la regola generale, resta il fatto che si tratta di una previsione assai specifica, la cui utilizzazione in casi diversi da quelli espressamente considerati non è agevole. Più convincente, invece, è il richiamo all'art. 18, comma 2, c.p.c.: visto che risulta ormai abbandonato il riferimento al terzo, dal punto di vista della determinazione della competenza, a favore di una visione che privilegia i luoghi di pertinenza del debitore, sembra logico fare riferimento, in via analogica, alla regola posta da tale disposizione che, con norma di chiusura, attribuisce la competenza al giudice del luogo di residenza dell'attore/creditore, quando siano ignoti residenza, domicilio e dimora del convenuto/debitore²⁷.

Non pone, invece, particolari problemi la previsione relativa alle persone giuridiche (diverse dalle pubbliche amministrazioni) che individua il luogo di competenza dell'espropriazione presso terzi nel luogo della sede del debitore. Va però evidenziato che non tutto è rimasto perfettamente identico rispetto a quanto avveniva in precedenza.

²⁶ Secondo T. SEGRÉ, *sub* art. 26, cit., 284, «l'ipotesi può avere un valore pratico per l'espropriazione di cose mobili, depositate presso una persona che si sia resa irreperibile».

²⁷ Soluzione che si riteneva prevalentemente applicabile nella vigenza dell'art. 26, testo originario, c.p.c.: così V. ANDRIOLI, *Commento*, vol. I, cit., 101; T. SEGRÉ, *op. loc. ult. cit.*

Il (vecchio) art. 26, comma 2, c.p.c. nulla diceva con riferimento alle persone giuridiche, parlando esclusivamente del luogo di residenza del terzo, ma era comunemente ritenuto che, in difetto di una espressa previsione di legge, si dovesse fare capo alla sede, in ragione della previsione dell'art. 19 c.p.c.²⁸. Dovendosi applicare quest'ultima disposizione, oltre al luogo della sede (allora del terzo), vi era la competenza anche il giudice del luogo «dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda»²⁹, sicché l'espropriazione poteva essere instaurata anche in questi luoghi.

Questa soluzione non sembra più sostenibile di fronte all'odierna disposizione, che individua, con specifica previsione, la sola sede quale criterio di competenza. Quindi, per l'espropriazione dei crediti vantati verso una persona giuridica, la competenza sarà determinata dalla sua sede legale o da quella effettiva, ex art. 46 c.c., con esclusione dei luoghi ove il debitore persona giuridica abbia «uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda»³⁰. Ferma detta regola di competenza, la notifica dell'atto di pignoramento, però, potrà avvenire, quando il *debitor debitoris* sia una persona giuridica, sia nella sua sede, sia nel luogo dove abbia un institore, ex art. 77, comma 2, c.p.c.³¹.

Passando alla competenza (derogatoria rispetto a quella generale) dettata, per il caso che sia una pubblica amministrazione ad essere debitrice, dal comma 1 dell'art. 26-bis c.p.c., ancora incentrata sui luoghi di pertinenza del terzo, va in primo luogo osservato che si tratta di competenza residuale, dovendo trovare anzitutto applicazione le previsioni contenute in leggi speciali³². Solo qualora queste man-

²⁸ In questo senso v., oltre gli Aa. menzionati alla nt. precedente, Cass. 6 agosto 2002, n. 11758; Cass. 19 giugno 2002, n. 8920, cit., con nota di M. BINA, *La competenza territoriale*, cit., 1592, cui si rinvia per l'indicazione di precedenti conformi.

²⁹ V., ad es., Cass. 6 aprile 2006, n. 8112.

³⁰ Conf. A. TEDOLDI, *Le novità in materia*, cit., 395. *Contra* M.A.P. FRANCOLA, *Misure per l'efficienza*, cit., 261 s., e A.M. SOLDI, *Manuale*, cit., 1016, i quali, però, non tengono adeguato conto del diverso quadro normativo. Per una lettura particolarmente ampia del concetto di sede effettiva, da intendersi come «luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente», v., con riferimento al precedente quadro normativo, Cass. 11 febbraio 2014, n. 3077, nella motivazione.

³¹ Da questo punto di vista, nel caso, frequente, che il terzo pignorato sia una banca, rimarrà ferma la possibilità di notificare l'atto di pignoramento presso la sede secondaria – purché vi sia un institore – nella quale è intrattenuto il rapporto da cui deriva il credito che si vuole pignorare (in argomento v. Cass. 25 luglio 2008, n. 20425). In questa situazione, però, è sostenibile che la dichiarazione debba essere circoscritta ai rapporti di pertinenza della sede secondaria.

³² La *Relazione*, cit., 14, richiama in proposito l'art. 14, comma 1-bis, secondo periodo, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, secondo il quale «il pignoramento di crediti di cui all'articolo 543 del codice di procedura civile promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del Tri-

chino, si applicherà la regola di competenza del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del terzo.

Con riferimento ai primi tre criteri, relativamente alle persone fisiche, valgono le stesse considerazioni sopra svolte sul loro carattere concorrente, ovviamente riferite in questo caso al terzo, che rimane qui elemento determinante, come si è detto, ai fini dell'individuazione della competenza.

Analogamente è a dirsi con riguardo alla sede del terzo, persona giuridica: sicché, alla luce della puntuale previsione normativa in argomento, in precedenza inesistente, è da escludere la competenza del giudice del luogo «dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda». Risulta così superato l'insegnamento giurisprudenziale, in precedenza fondato sulla più articolata previsione contenuta nell'art. 19, comma 1, c.p.c., relativo alla possibilità di citare il terzo *debitor debitoris*, qualora si tratti di banca, avanti al giudice del luogo nella cui circoscrizione si trova la sede secondaria della stessa, ove sia intrattenuto il rapporto. Sarà competente, in questo caso, solo il giudice della sede legale (o effettiva), superandosi così anche ogni dubbio circa l'estensione della dichiarazione di questo soggetto, che dovrà riferirsi a tutti i rapporti intrattenuti dall'amministrazione debitrice pignorata.

È solo il caso di sottolineare come pure il criterio della sede secondaria potrà talvolta essere applicabile, ove ricorrano delle previsioni speciali. Come insegna la giurisprudenza, «nell'espropriazione presso terzi di crediti, la competenza per territorio – da determinarsi in base alla residenza del *debitor debitoris* – nel caso in cui il terzo sia la Banca d'Italia va individuata tenuto conto che essa gestisce la Sezione di Tesoreria della provincia nella quale il creditore è domiciliato, senza che assumano rilievo la sede legale (posta a Roma) ovvero il luogo ove sussiste il rapporto del terzo con il debitore esecutato (nella specie, il Ministero dell'economia e delle finanze); per la ricerca di tale sede agli effetti dell'art. 543 c.p.c., trovano invero inderogabile applicazione le norme della pubblica contabilità, che assegnano la competenza per territorio, per le domande di pagamento contro la P.A., ai sensi degli artt. 1182, comma 3, c.c.; 54, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440; 278, comma 1, lett. d), 287 e 407, r.d. 23 maggio 1924, n. 827, proprio al giudice del luogo in cui ha sede la predetta Sezione di Tesoreria»³³.

5. Secondo la Relazione, «l'esposta modifica dei criteri di competenza territoriale nell'espropriazione di crediti non intercetta in alcun modo il tema di riparto della giurisdizione esecutiva tra i giudici appartenenti a Stati diversi, posto che il

bunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa».

³³ Così Cass. 10 maggio 2011, n. 10198, pronunciata nella vigenza del precedente quadro normativo, ma tuttora attuale.

criterio della residenza del terzo di cui all'articolo 26 del codice di procedura civile non rileva quale indice di collegamento ai sensi della legge 31 maggio 1995, n. 218, tenuto conto che il terzo pignorato non è colui che subisce l'azione esecutiva». Ciò in quanto – alla stregua dell'insegnamento di Cass. 5 novembre 1981, n. 5827³⁴, espressamente invocato dalla Relazione – «la giurisdizione italiana sussiste “se il credito oggetto dell'obbligazione è sorto o deve essere soddisfatto, con l'adempimento dell'obbligazione, nel territorio dello Stato”»³⁵.

Peraltro autorevole dottrina affermava, nella vigenza dell'art. 26, comma 2 (vecchio testo), c.p.c., che questa norma di competenza interna valeva anche a determinare la giurisdizione italiana in materia esecutiva³⁶, dovendosi desumere dalle disposizioni sulla competenza territoriale i limiti della giurisdizione esecutiva, in difetto di norme specifiche in argomento. Tesi avvalorata, oggi, dalla legge 31 maggio 1995, n. 218, che, all'art. 3, comma 2, ultima parte, sancisce a chiare lettere che «rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio».

Ora, si potrà ritenere che la legge in questione non si occupi dell'esecuzione forzata, essendo volta unicamente alla disciplina della giurisdizione di cognizione e cautelare³⁷, ma è più difficile negare che tale disposizione sia totalmente priva di rilevanza con riferimento al processo esecutivo, se del caso in via di interpretazione analogica. In questa prospettiva, bisognerebbe dire che, essendosi spostato, con la riforma, l'accento per la determinazione della competenza territoriale dal terzo al debitore esecutato, anche la giurisdizione ne dovrebbe risentire. Se prima sussisteva quando era il terzo a risiedere nel territorio italiano, oggi dovrebbero essere i luoghi di interesse del debitore a determinare la giurisdizione³⁸.

³⁴ Cass., S.U., 5 novembre 1981, n. 5827, in *Giust. civ.*, 1982, I, 1310, con nota di V. FORTUNATO, *Sulla posizione processuale del debitor debitoris ed altre questioni in tema di processo espropriativo presso terzi*.

³⁵ *Relazione*, cit., 13. Adesivamente a questa soluzione si esprime, pur con delle riserve di ordine sistematico, E. D'ALESSANDRO, *L'espropriazione presso terzi*, cit., 73 ss.; conf. P. FARINA, *L'espropriazione presso terzi*, cit., 508. Per una posizione critica v. invece, con varietà di accenti e prospettazioni, gli Aa. menzionati alla nt. 38.

³⁶ In argomento v. G. TARZIA, *Limiti della giurisdizione*, cit., 408 ss.; ID., *L'oggetto*, cit., 413 ss. Conf. V. COLESANTI, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, vol. II, Milano, 1967, 329 ss.; M. GIULIANO, *La giurisdizione civile italiana e lo straniero*, II ed., Milano, 1970, 132 ss., spec. 137.

³⁷ Così, recisamente, E. D'ALESSANDRO, *L'espropriazione presso terzi*, cit., 70. Ma per una diversa impostazione, ovviamente nel quadro normativo del tempo, v. G. MORELLI, *Diritto processuale civile internazionale*, II ed., Padova, 1954, 142. Per l'applicazione alla nostra materia della previsione dell'art. 3, comma 2, ultima parte, legge n. 218/1995, cfr. L. PASSANANTE, *sub art. 26-bis*, cit., 116. V. anche G. FINOCCHIARO, *Riscritto il regime*, cit., XLVII.

³⁸ In questo senso, anche se con diversa argomentazione, v. M. BOVE, *La nuova disciplina*, cit., 4 (ma sulla posizione di questo A., v. *infra*, alla nt. 49); G. FINOCCHIARO, *Riscritto il regime*, cit., XLVII. Secondo A. TEDOLDI, *Le novità in materia*, cit., 395, la giurisdizione italiana sussisterebbe quando sia il debitore esecutato, sia il terzo *debitor debitoris* si trovino in Italia.